



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

SECRETARIA  
2 FEB. 2008  
GABINETTO

N. 11019/1 (3)  
Uff. II - Ord. Sic. Pub.

Roma,

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA di

BOLZANO

(rif. nota n.024267 del 26 novembre 2007)

*Dei f*

OGGETTO: Art. 6 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Autorità competente alla irrogazione della sanzione amministrativa della chiusura del locale.

Con la lettera in riferimento, codesto Commissariato del Governo ha rappresentato le difficoltà, sorte in ambito territoriale, relativamente all'applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 117/2007 indicato in oggetto che, dopo aver sancito una serie di obblighi a carico dei titolari e dei gestori di locali, non specifica l'Autorità competente ad irrogare le relative sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni medesime.

Al riguardo, premesso che la problematica in esame investe sia i rapporti Stato-Enti locali, sia il riparto di competenze tra l'Autorità prefettizia ed il Questore, sentito il competente Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene al primo aspetto, come peraltro evidenziato da codesto Commissariato del Governo, indubbia è la pertinenza della materia disciplinata dal sopracitato art. 6 al settore della sicurezza pubblica, relativo alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, settore che, diversamente dai compiti di polizia amministrativa locale spettanti alle Regioni e agli Enti locali, è di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. h), Cost. (cfr., in tal senso, Corte Cost., sentenze n. 290/2001, n. 407/2002 e n. 428/2004).

Ne deriva, pertanto, che il rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e di intrattenimento, di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nonché dell'autorizzazione alla vendita di bevande alcoliche, di cui alla legge n.287/1991, in quanto afferente la polizia amministrativa, spetta al Sindaco territorialmente competente, così come la revoca e la sospensione dell'abilitazione, nonché l'applicazione delle sanzioni conseguenti all'esercizio abusivo della licenza e al venir meno dei requisiti previsti dalla legge. (art. 19 del DPR n. 616/1977); al contrario, l'appartenenza della materia trattata dall'art. 6 in argomento all'alveo della sicurezza pubblica, vale ad escludere che la titolarità della funzione sanzionatoria, ivi prevista, faccia capo agli Enti locali.

Si osserva, inoltre, che sebbene la norma in questione non si inserisca all'interno del Codice della Strada, essa rappresenta una previsione complementare alle norme che disciplinano la circolazione stradale e, per molteplici aspetti, appare strumentale alla prevenzione delle condotte illecite sanzionate dal medesimo Codice.

In tal senso depone l'interpretazione sistematica della disposizione in esame che si innesta nel corpus di una legge recante "Disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale" e la cui rubrica è

SECRETARIA  
2 FEB. 2008



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

titolata "Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza".

Tale conclusione è confortata, altresì, da un'interpretazione teleologica dei commi 2 e 3 del citato art. 6, in relazione al dato, inconfutabile, che il bene-interesse, tutelato nella fattispecie con le prescrizioni imposte ai titolari e ai gestori dei locali di intrattenimento pubblico, è rappresentato dalla sicurezza stradale, in seguito all'allarme procurato dai frequenti episodi di cronaca dovuti alla guida sotto l'effetto di bevande alcoliche.

Le considerazioni svolte consentono di rispondere anche all'altro quesito prospettato da codesto Commissariato del Governo, concernente l'Autorità competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 6.

Premesso che nel caso in esame non vengono in rilievo profili attinenti all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica in generale, bensì uno specifico e determinato aspetto rappresentato dalla sicurezza della circolazione stradale, si osserva, innanzitutto, che il Codice della Strada attribuisce al Prefetto la titolarità del procedimento sanzionatorio, il quale viene attivato o ad iniziativa dell'organo accertatore, che trasmette gli atti al Prefetto del luogo della commessa violazione, o dal ricorso dell'interessato (tra gli altri, artt. 203 e seguenti del D.L.vo n. 285/1992).

Il problema dell'Autorità competente ex art. 6 in esame assume connotazioni peculiari nel territorio della Provincia di Bolzano, in considerazione delle previsioni dello Statuto di Autonomia Speciale (DPR n.670/1972) che, se da un lato affida ai Questori "le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al Prefetto" (art. 20), dall'altro sottolinea che i provvedimenti emanati per motivi di ordine pubblico dall'Autorità statale, che comportino una limitazione o una sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni provinciali, sono adottati previa acquisizione del parere non vincolante del Presidente della provincia (art. 21).

Ciò detto, si ritiene tuttavia che tra "le altre attribuzioni" spettanti al Questore non siano comprese quelle inerenti alla sicurezza nella circolazione stradale e, conseguentemente, che anche la funzione sanzionatoria prevista dal citato art. 6 sia esclusa dal novero delle funzioni attribuite al medesimo.

E' peraltro noto che il procedimento sanzionatorio relativo alle infrazioni al Codice della Strada, ai sensi dello Statuto di Autonomia Speciale della Provincia di Bolzano, fa capo, esclusivamente, al Commissario del Governo. Sarebbe, del resto, irragionevole ritenere che detta competenza debba essere frammentata con esclusivo riferimento all'applicazione della sanzione della chiusura dei locali per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117.

Come sopra detto, infatti, se è vero che la norma in esame non si colloca all'interno del Codice della Strada, è altrettanto incontestabile che essa tutela in via immediata e diretta la sicurezza stradale e solo in via mediata e riflessa il bene della pubblica incolumità, radicando pertanto la titolarità della funzione sanzionatoria in capo all'Autorità prefettizia.

IL VICE CAPO DI GABINETTO  
(Piscitelli)